

© 2026 SIBioC
Online version at <https://www.minervamedica.it>
Biochimica Clinica 2026 Mar 20
DOI: 10.23736/S0393-0564.26.00134-2

Guida sotto stupefacenti senza alterazione? Profili critici dell'articolo 187 del Codice della Strada alla luce della giurisprudenza costituzionale

La normativa del divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope prevista dall'art. 187 del Codice della Strada (CdS) (D.Lgs. n. 285/1992),¹ è stata profondamente innovata dalla Legge n. 177 del 25 novembre 2024 con l'eliminazione del requisito *"stato di alterazione psicofisica"*. La punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, non richiede più la dimostrazione dei sintomi di alterazione psico-fisica del conducente sottoposto a fermo; si è punibili quindi se si guida mentre la sostanza è ancora presente nell'organismo.

Il divieto di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti e/o psicotrope è classificato come un reato di pericolo presunto. Ciò significa che la Legge punisce il conducente per il solo fatto di aver guidato in condizioni di rischio. Il bene giuridico tutelato è da identificarsi nella sicurezza della circolazione stradale: per far scattare la sanzione, basta aver messo potenzialmente a rischio questa sicurezza, anche se non si è causato alcun danno effettivo a persone o cose.

La riforma normativa ha inizialmente generato un periodo di forte incertezza interpretativa e pratica. In assenza di linee guida precise, la gestione dei controlli è stata affidata alla discrezionalità dei singoli operatori quali Forze dell'Ordine, Magistratura e Strutture sanitarie, creando disparità nell'applicazione della Legge sul territorio nazionale.

L'attuazione di questa riforma ha richiesto l'elaborazione di protocolli operativi volti a garantire un'applicazione omogenea sia da parte delle Forze dell'Ordine sia delle strutture sanitarie. Tale uniformità è stata resa possibile grazie alla pubblicazione della Circolare Ministeriale (prot. n. 10180 dell'11 aprile 2025) e della Direttiva ministeriale ad essa allegata.²

A seguito della questione sollevata da tre giudici di merito sulla legittimità costituzionale della modifica dell'articolo 187, introdotta nel 2024, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2026 del 29 gennaio 2026, ha dichiarato la questione infondata.

La Corte ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma, sottolineando che *"l'area della rilevanza penale dovrà intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all'assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole*

presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida".

A seguito di questa interpretazione pertanto, non occorrerà più dimostrare, che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica; sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi biologici del conducente sottoposto a fermo, di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope *"che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assunto medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo"*. La positività degli accertamenti sui liquidi biologici dovrà essere valutata, affinché possa configurarsi la responsabilità del conducente, in relazione alla concentrazione e alla quantità della sostanza rilevata nel sangue o nella saliva. Analogamente a quanto avviene per l'alcol, la sentenza evidenzia la necessità di definire specifici valori soglia di *impairment* alla guida, utili a stabilire la prova autonoma dell'elemento costitutivo del reato, che si manifesta con una *"alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo"*. È fondamentale affrontare tali criticità al fine di prevenire potenziali contenziosi derivanti dall'espressione *"sulla base delle conoscenze scientifiche"*, che potrebbe collegare la sanzione a un accertamento richiedente competenze tecniche e scientifiche specialistiche con una determinazione e quantificazione delle sostanze nei liquidi biologici e la valutazione del loro impatto sul modificato stato di coscienza del conducente. L'assenza di un limite soglia per le sostanze stupefacenti e psicotrope nel sangue o nella saliva genera differenze di trattamento che non possono rientrare nell'ambito della discrezionalità interpretativa del giudice nell'applicazione della norma. Tale discrezionalità può essere contenuta attraverso la definizione di specifici valori soglia (limiti decisionali), che consentirebbero di stabilire criteri oggettivi per la valutazione delle normali capacità di controllo del veicolo in relazione all'assunzione di sostanze psicotrope, basandosi su parametri scientifici di concentrazione e compromissione dello stato psico-fisico.

Già nel 2016 si era resa evidente l'urgenza di definire protocolli operativi standardizzati e valori decisionali ematici in seguito all'entrata in vigore della Legge 23 marzo 2016, n. 41³ che introdusse gli articoli 589-bis e 590-bis, rispettivamente rubricati come *"omicidio stradale"* e *"lesioni personali stradali gravi o gravissime"*. Anche all'epoca l'intervento riformatore aprì una serie di problematiche interpretative e di applicazione pratica che portarono diverse Procure della Repubblica ad emanare direttive con lo scopo di indirizzare la Polizia Giudiziaria verso scelte operative compatibili con la disciplina dettata dalle nuove norme.⁴⁻⁶

Nel 2017, su indicazione del Ministero della Salute fu istituito un Tavolo Tecnico con il compito di elaborare un documento tecnico-scientifico relativo ai protocolli analitici e ai valori soglia

utilizzabili per l'analisi delle sostanze stupefacenti e psicotrope nel sangue, al fine di accertare la guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di tali sostanze. Tale tavolo era costituito da esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane, competenti della materia. Il tavolo tecnico elaborò un documento tecnico-scientifico⁷ per rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense proponendo, per la prima volta in Italia, una tabella di valori soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione ematica e disabilità alla guida. Il recentissimo documento tecnico-scientifico rappresenta uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026,⁸ fornendo criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 CdS in materia di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. In particolare, il documento mira a ridurre le differenze di trattamento tra i soggetti coinvolti, garantendo uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da limitare al minimo la discrezionalità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma.

Paolo BUCCHIONI ¹ *, Francesco BUSARDÒ ²,
Paolo FRANCESCHINI ¹, Simona PICHINI ³,
Manuela PELLEGRINI ³

¹Laboratorio di Tossicologia, ASL5, Sarzana, La Spezia, Italia;

²Dipartimento di Medicina Legale dell'Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia; ³Centro Nazionale Dipendenze e Doping, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia

*Autore di contatto: Paolo Bucchioni, Laboratorio di Tossicologia "Levante Figure", Ospedale S. Bartolomeo, via Cisa Vecchia 19138, Sarzana (SP), Italia. E-mail: paolo.bucchioni@asl5.liguria.it

Bibliografia

1. Legislativo D. 30 aprile 1992, n. 285 GU n.114 del 18-05-1992 - Suppl. Ordinario n. 74; 2025 [Internet]. Disponibile alla pagina: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1992/05/18/114/so/74/sg/pdf> [citato il 20 febbraio 2026].

2. Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l'influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/66/2025-04/circolare-prot-n.300.strad_1.0000011280.u.2025-dell-11.04.2025.pdf [citato il 20 febbraio 2026].

3. Italiana GU. Legge 23 marzo 2016, n. 41 – Introduzione degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, 24 marzo 2016: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/24/16G00048/sg> [citato il 20 febbraio 2026].

4. Firenze PD. Linee guida operative per l'applicazione degli articoli 589-bis e 590-bis c.p., 2016, disponibile su: <https://www.passiamo.it/omicidio-stradale-linee-guida-procura-della-repubblica-fiorenze> [citato il 20 febbraio 2026].

5. Repubblica di Trento PD. Linee guida interpretative sull'applicazione degli articoli 589-bis e 590-bis c.p., 2016, disponibile su: <https://www.giurisprudenzapenale.com/2016/03/29/la-nuova-disciplina-dellomicidio-e-delle-lesioni-stradali-linee-guida-e-indicazioni-operative-della-procura-di-trento> [citato il 20 febbraio 2026].

6. Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia, Protocollo operativo per prelievi e accertamenti in casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, 2022, <https://tuttoggi.info/wp-content/uploads/sites/3/2022/05/ProtocolloOmicidioStradale-x-firma-digitale.pdf> [citato il 20 febbraio 2026].

7. Pichini S, Bucchioni P, Busardò FP, Bertol E, Ruggieri MP, Basili E, et al. Procedure analitiche e valori decisionali ematici per accertare la guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze d'abuso. *Biochim Clin* 2023;47:370–6.

8. Corte Costituzionale Sentenza n. 10 anno 2026 <https://giurcost.org/decisioni/2026/0010s-26.html?titolo=Sentenza%20n.%2010> [citato il 20 febbraio 2026].

Conflitti di interesse

Gli autori dichiarano di non avere conflitti di interesse.

Cronologia

Publicato online: 20 marzo 2026. - Accettato: 20 febbraio 2026. - Ricevuto: 12 febbraio 2026.

(Per citare questo articolo: Bucchioni P, Busardò F, Franceschini P, Pichini S, Pellegrini M. Guida sotto stupefacenti senza alterazione? Profili critici dell'articolo 187 del Codice della Strada alla luce della giurisprudenza costituzionale. *Biochim Clin* 2026 Mar 20. DOI: 10.23736/S0393-0564.26.00134-2)